

1.10.2. FRIGOEMOTECHE

Il D.M. 1 settembre 1995 emana norme atte a definire le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e non accreditate nell'ambito di apposita Convenzione.

Definizione

L'Emoteca o Frigoemoteca è un frigorifero atto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e di dispositivo di allarme ottico e acustico, collegato con postazioni di guardia ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale anomalia ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile dell'emoteca.

La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al Direttore Sanitario della sede di ricovero.

Il Direttore Sanitario potrà affidare la gestione dell'attività concernente l'emoteca ad uno dei Reparti o Servizi operanti nell'Ospedale o Casa di cura, che provvederà con personale proprio ai compiti previsti dalla Convenzione sotto la responsabilità della struttura trasfusionale territorialmente competente.

Il D.S. può delegare la responsabilità della frigoemoteca a personale medico afferente alla medicina di laboratorio o comunque in possesso di specializzazione in patologia clinica.

Le case di cura private dotate di frigoemoteca, la cui tipologia e quantità delle prestazioni erogate comportino una più intensa attività di medicina trasfusionale, dovranno acquisire "*in loco*" un medico appartenente alla struttura trasfusionale pubblica di riferimento, con oneri a proprio carico.

1.10.2.1 Requisiti Strutturali e Tecnologici

Il locale destinato alla emoteca deve essere attrezzato con frigoriferi, atti alla conservazione del sangue dotati di termometro, di termoregistratore, e completi di dispositivi di allarme acustico e visivo interni e remoti (collegati con il centralino).

1.10.2.2. Requisiti Organizzativi

L'attività deve fare riferimento, nei termini di una apposita convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente, alla struttura trasfusionale competente per territorio o a struttura trasfusionale diversa da quella competente previa acquisizione di parere favorevole di questa.

L'attività deve avere un medico responsabile (il Direttore sanitario o altro dirigente medico da questi formalmente delegato e appartenente ad una delle U.O. operanti nella struttura).

Le attività devono essere svolte a fronte di procedure scritte, protocolli e/o istruzioni di lavoro approvate, dal Responsabile della struttura trasfusionale di riferimento.

E' prevista da parte del medico responsabile la tenuta di un Registro di "carico e scarico" che deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca con modalità concordate con il Servizio d'immunematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di riferimento.

Deve essere sempre disponibile e facilmente reperibile una procedura relativa alla raccolta, qualificazione, assegnazione e conservazione delle unità autologhe pre-depositate per autotrasfusione.

Deve essere predisposta a cura del SIMT di riferimento una procedura operativa per l'assegnazione, la movimentazione e la ricostituzione della scorta di unità ematiche per l'emergenza.

Deve esistere:

- una procedura che regola le attività di manutenzione, taratura e controllo delle frigoemoteche e dei dispositivi di misurazione della temperatura;
- una procedura per l'acquisizione del consenso informato del paziente alla terapia trasfusionale e per l'autotrasfusione;
- una procedura che regola il debito informativo con la struttura di riferimento anche relativamente alle relazioni di avvenuta trasfusione che riportino anche la notifica di eventuali reazioni avverse alla trasfusione.